



Ministero delle Infrastrutture
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

n. 76

IL PRESIDENTE

VISTA la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell'Unione Europea concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9 comma 3 che stabilisce che l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n.1 (resistenza meccanica e stabilità);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003;

VISTA l'istanza di abilitazione quale organismo di certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, presentata al Ministero dello sviluppo Economico dalla Società **Geolab S.r.l. di Carini (PA)**, e quindi trasmessa alla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003;

PRESO ATTO che dalla scheda predisposta dal Servizio Tecnico Centrale risulta che l'istruttoria di cui all'articolo 4 del D.M. n. 156 del 9 maggio 2003, svolta nei riguardi della **Geolab S.r.l. di**

Se

Carini (PA) in relazione ai compiti di attestazione della conformità previsti dalle norme europee armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”, è conforme alle indicazioni contenute nei voti 124 e 125 espressi dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza straordinaria del 4 maggio 2004;

VISTO il parere espresso con il voto n. **278** dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data **13.11.2007**, con il quale è stato ritenuto che per la Società **Geolab S.r.l.** ricorrano le condizioni per il rilascio dell’abilitazione quale organismo di certificazione ed ispezione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’art.9 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, condizionatamente all’ottemperanza delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai “considerato” ivi espressi, per i quali la verifica del relativo adempimento è stata demandata al Servizio Tecnico Centrale;

PRESO ATTO che il Servizio Tecnico Centrale ha verificato l’avvenuto adempimento, da parte della Società **Geolab S.r.l.**, alle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai “considerato” espressi nel voto sopra citato.

DECRETA

Art. 1

La Società **Geolab S.r.l. con sede in Carini (PA), Via de Spuches s.n.**, nel seguito denominata “Organismo”, è abilitata, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all’espletamento dei compiti relativi all’attestazione della conformità alle seguenti norme europee armonizzate limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 “Resistenza meccanica e stabilità”:

Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova

	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
1.	EN 197-1:2000/ A1:2004	Cemento - Parte1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni

Organismo di Certificazione ed Ispezione

	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto
2.	EN 459-1: 2001	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità
3.	EN 998-2:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Malte da muratura

4.	EN 13055-1: 2002	<i>Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione</i>
5.	EN 13139: 2002	<i>Aggregati per malta</i>
6.	EN 13383-1: 2002	<i>Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche</i>
7.	EN 12620: 2002	<i>Aggregati per calcestruzzo</i>
8.	EN 13043: 2002	<i>Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.</i>
9.	EN 13242: 2002	<i>Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</i>
10.	EN 13450: 2002	<i>Aggregati per massicciate per ferrovie</i>
11.	EN 934-2: 2001	<i>Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura</i>
12.	EN 934-4: 2001	<i>Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura</i>

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento delle attività afferenti al suddetto D.P.R. n.246 del 21 aprile 1993, il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Ing. Antonino Santonocito**.
2. L'attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti in **Via de Spuches s.n., Carini (PA)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni comunitarie che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il medesimo Organismo fornisce, inoltre, evidenza documentale dell'eventuale partecipazione alle attività del Gruppo degli Organismi Notificati (GNB) nel campo della materia oggetto dell'abilitazione.

Art. 3

1. Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di abilitazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Al

Art. 4

1. L'abilitazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto ed ha durata di sette anni.
2. Durante il periodo di validità dell'abilitazione il Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'abilitazione di cui al precedente art.1 sono a carico dell'Organismo e saranno determinati ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e della legge n.166 del 1 agosto 2002.

Art. 6

1. Costituisce motivo di revoca dell'abilitazione, oltre a quanto previsto all'art.8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

Il presente decreto, del cui esito è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa.

Roma, li 18 GEN. 2008

IL PRESIDENTE

MAURO

